



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2022 **Oggetto:** **Regolamento per i Corsi di dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS**
*n. della registrazione di
protocollo riportato nei
metadati del sistema di
protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: Area Didattica, Qualità e Servizi agli allievi

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 19;

VISTO lo Statuto della Scuola universitaria superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 recante il nuovo "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" ed in particolare l'art. 12 co. 8;

RICHIAMATO il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola, emanato con Decreto rettorale. n. 65 del 6 aprile 2022;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022 recante "Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari";

CONSIDERATA la delibera del Senato Accademico del 16 dicembre 2022;

RITENUTO di dover provvedere alla revisione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola Universitaria Superiore IUSS allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento sostituisce il Regolamento per i corsi di dottorato della Scuola emanato con Decreto rettorale. n. 65 del 6 aprile 2022, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005)*



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



Sommario

TITOLO I NORME GENERALI	4
Art. 1 – Finalità.....	4
Art. 2 – Disciplina	4
TITOLO II CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	4
Art. 3 – Finalità.....	4
Art. 4 – Finanziamento.....	4
Art. 5 – Attivazione e disattivazione dei Corsi	5
Art. 6 – Convenzioni e consorzi.....	5
Art. 7 – Dottorato di interesse nazionale.....	6
Art. 8 – Dottorato industriale	6
Art. 9 – Organi.....	7
Art. 10 – Il Collegio dei docenti.....	7
Art. 11 – Il Coordinatore del corso di dottorato.....	9
Art. 12 – Ammissione ai corsi di dottorato.....	9
Art. 13 – Iscrizione ai Corsi di dottorato	10
Art. 14 – Organizzazione dei corsi di dottorato.....	10
Art. 15 – Diritti e doveri degli Allievi e delle Allieve.....	11
Art. 16 – Borse di studio.....	12
Art. 17 – Incompatibilità	12
Art. 19 Proroga.....	13
Art. 20 – Esame finale.....	13
Art. 21 – Commissione giudicatrice.....	14
Art. 22 – Titolo di dottore di ricerca.....	15
TITOLO III UTILIZZO BUDGET PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA IN ITALIA E ALL'ESTERO	15
Art. 23 - Definizione	15
Art. 24 - Spese ammissibili	16
Art. 25 - Spese non ammissibili.....	16
Art. 26- Modalità di utilizzazione.....	16
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	16
Art. 27 – Disposizioni finali e transitorie.....	16



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. La Scuola Universitaria Superiore di Pavia, di seguito “Scuola”, per il raggiungimento delle proprie finalità formative post-laurea, può attivare Corsi di dottorato ex art. 24 dello Statuto.

Art. 2 – Disciplina

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento la Scuola disciplina l’attivazione dei Corsi di dottorato e le relative modalità di funzionamento.

2. Spetta ai Consigli di Classe far rispettare il presente Regolamento, rilevare le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e proporre agli Organi di governo della Scuola le eventuali modificazioni.

TITOLO II CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 3 – Finalità

1. La Scuola attiva corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale e interdisciplinare, offrendo loro le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell’esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell’Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.

2. Le Scuola può organizzare i corsi di dottorato attivati in “Scuola di dottorato”. La Scuola di dottorato è istituita con delibera del Senato accademico, sentito il parere delle Classi di afferenza dei corsi di dottorato interessati. Alla Scuola di dottorato è demandato il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni.

Art. 4 – Finanziamento

1. Il Consiglio Direttivo e di Sorveglianza stabilisce annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo:

- l’ammontare del fondo per il finanziamento dei dottorati di ricerca e la sua ripartizione;
- i contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi sulla base della vigente disciplina comunitaria e nazionale;
- i criteri per l’esonero dagli stessi;
- l’importo, la durata e le modalità di pagamento delle borse di studio.



Art. 5 – Attivazione e disattivazione dei Corsi

1. La proposta di istituzione o di rinnovo di un Corso di dottorato è presentata al Rettore dal Preside della Classe di afferenza, sentito il Consiglio di Classe.
2. Il Rettore presenta le proposte al Senato accademico, che valuta e delibera l'attivazione o la disattivazione dei Corsi, sentito il Nucleo di valutazione.
3. In relazione alle proposte di nuova istituzione o di rinnovo approvate dal Senato accademico, la Scuola avanza richiesta di accreditamento al Ministero.
4. Il Rettore, previa ricezione del decreto di accreditamento da parte del Ministero per i dottorati di nuova istituzione su conforme parere dell'ANVUR, emana il relativo bando.
5. Il bando è redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito della Scuola, sui siti europei e sul sito del Ministero e contiene:
 - il numero complessivo dei posti coperti con borsa messi a concorso per ciascun corso di dottorato;
 - l'ammontare delle borse di studio;
 - l'eventuale articolazione in curricula;
 - i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale, le modalità di svolgimento dei colloqui previsti, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca;
6. In caso di perdita dell'accreditamento di un Corso di dottorato, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, come conseguenza della perdita di uno o più requisiti, la Scuola ne sospende, con effetto immediato, l'attivazione del nuovo ciclo.
7. La Scuola adotta un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 6 – Convenzioni e consorzi

1. Per l'attivazione dei Corsi di dottorato, la Scuola può stipulare convenzioni con uno o più dei seguenti soggetti:
 - a) altre Università italiane o università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
 - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi della normativa vigente, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
 - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
 - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.



2. Le convenzioni di cui al comma 1, salvo nei casi previsti dagli artt. 7 e 8, devono prevedere:

- l'impegno dei soggetti convenzionati ad assicurare di norma l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio;
- l'apporto da parte di ciascun soggetto convenzionato in termini di: docenza, risorse finanziarie, strutture operative e scientifiche, specifiche e qualificate, per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi; il contributo per la copertura di borse di studio, nel rispetto del numero minimo previsto dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Scuola con altre Università, anche straniere, è possibile istituire il rilascio del titolo accademico multiplo o congiunto.

4. Per l'attivazione dei Corsi di dottorato, la Scuola può inoltre costituire consorzi con i soggetti di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle attività formative, di ricerca, di studio e di ospitalità correlate con i Corsi di dottorato, la Scuola può stipulare specifiche convenzioni con i Collegi di merito e l'EDiSU di Pavia.

Art. 7 – Dottorato di interesse nazionale

1. La Scuola IUSS può richiedere al Ministero l'attivazione di dottorati di interesse nazionale e l'individuazione delle modalità di cofinanziamento.

2. È di interesse nazionale, secondo la normativa vigente, un corso di dottorato che:

- a. contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca;
- b. prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Università, nonché con istituzioni di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che prevedono la effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
- c. prevede, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra almeno una Università e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
- d. prevede, per ciascun ciclo di dottorato, almeno trenta borse di studio secondo la normativa vigente.

3. Le borse di studio vengono assegnate secondo le procedure descritte dal presente regolamento o dallo specifico regolamento del corso emanato dalla Scuola, in ogni caso previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 8 – Dottorato industriale

1. La Scuola nei casi di cui al comma 1 dell'art. 6, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo.

2. Nel caso di attivazione di un corso di dottorato industriale, le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;



- b. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
 - c. i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato industriale riconoscono particolare rilievo alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, possono:
- a. indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b. destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca.

Art. 9 – Organi

1. Sono Organi del corso di Dottorato: il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

Art. 10 – Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato, costituito da almeno sei componenti, appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, è composto per almeno la metà dei componenti da professori di prima e seconda fascia e per la restante parte da ricercatori di ruolo di Università o enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. La composizione del Collegio dei docenti deve tenere conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. In ogni caso, i componenti del Collegio dei docenti devono avere i seguenti requisiti: i ricercatori appartenenti al collegio di dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia; e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l'accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza.
3. I componenti dei collegi appartenenti a università o enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia. Fermo restando le regole di composizione di cui ai periodi precedenti,
4. Possono far parte del collegio di dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.



5. Nel caso in cui un corso di dottorato risulti costituito da più curricula, nel Collegio devono essere rappresentate le competenze relative a ciascun curriculum.
6. È assicurata ai dottorandi e alle dottorande una rappresentanza nel Collegio per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi. Per ogni corso di dottorato è nominato un rappresentante degli allievi del corso nel Collegio dei Docenti e nel caso in cui il corso di dottorato si articoli in più curriculum è nominato un rappresentante per ciascun curriculum.
7. Il rappresentante degli allievi è nominato tra gli allievi e le allieve dei Corsi di dottorato dal Preside della Classe di afferenza su proposta del Componente eletto dagli allievi dei corsi di dottorato nel Consiglio di Classe, previa consultazione di tutti gli allievi e le allieve iscritti al Corso. Il regolamento del singolo corso di dottorato può prevedere la nomina tramite elezione.
8. Il rappresentante rimane in carica un anno accademico e il mandato è rinnovabile.
9. Per i corsi di nuova attivazione, il Collegio dei docenti viene costituito contestualmente all'istituzione del corso di dottorato come da deliberazione degli organi competenti.
10. Le categorie di cui al comma 1 possono presentare al Consiglio di Classe di afferenza del corso di dottorato richiesta di partecipazione al Collegio dei docenti dello stesso. Le domande di partecipazione vengono valutate, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi precedenti, sulla base di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti. I componenti del Collegio dei docenti valutati vengono proposti dal Consiglio di Classe, sentito il Collegio dei docenti interessato, al Senato accademico per la relativa delibera, che ha efficacia a partire dal successivo ciclo accreditato.
11. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e nello specifico:
 - a. organizza i corsi e le altre attività del dottorato;
 - b. individua un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, tra soggetti interni o esterni al Collegio dei docenti purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo, che coordinino l'attività di ciascun dottorando;
 - c. approva il progetto formativo e di ricerca dei dottorandi;
 - d. indica le strutture in cui il dottorando deve compiere continuativamente attività di studio e decide sull'eventuale svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o straniere;
 - e. può autorizzare, su richiesta del dottorando, l'esercizio di attività didattica, sussidiaria ed integrativa dello stesso presso la Scuola o altre Università o enti di ricerca;
 - f. può cooptare studiosi italiani o stranieri di chiara fama con la veste di esperti internazionali;
 - g. può nominare un Vice coordinatore che coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni;
 - h. svolge i compiti di cui agli articoli 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.
12. Alle sedute del Collegio dei docenti si applica quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto e, per quanto compatibili, le previsioni del Regolamento per il funzionamento degli organi della Scuola



Art. 11 – Il Coordinatore del corso di dottorato

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore o una professoressa di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, a un professore o una professoressa di seconda fascia a tempo pieno della Scuola, anche in convenzione ex articolo 6 comma 11 della L. 240/2010, o di una delle Università partecipanti al corso, in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di prima fascia. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.

2. Il Coordinatore o la Coordinatrice:

- a. rappresenta il corso di dottorato nell'ambito del Consiglio di Classe;
- b. convoca e presiede il Collegio dei docenti;
- c. è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti;
- d. autorizza la partecipazione di studenti esterni quali uditori ai sensi del Regolamento didattico della Scuola ai corsi attivati nell'ambito dell'offerta didattica del dottorato sentito il docente di riferimento.
- e. propone al Preside della Classe di afferenza un tutor per ciascuno dottorando per il relativo atto di attribuzione;

3. Il Vice Coordinatore o Vice Coordinatrice, nominato/a ai sensi dell'art. 10 comma 9 lettera g, coadiuva il Coordinatore nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza previsti dalla normativa.

4. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Coordinatore, il Collegio dei docenti provvede alla nomina.

Art. 12 – Ammissione ai corsi di dottorato

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, almeno una volta all'anno.

2. Possono accedere ai corsi, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento);
- diploma di laurea specialistica/magistrale;
- analogo titolo accademico conseguito anche all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione;
- ulteriori requisiti di ammissione possono essere decisi dalla Scuola in sede di pubblicazione dei bandi di concorso.

3. La Commissione giudicatrice è composta da un minimo di tre commissari effettivi e tre supplenti, scelti fra i docenti e i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle tematiche di ricerca alle quali si riferisce il corso di dottorato, provenienti anche da Università non italiane. I Commissari possono essere componenti del Collegio dei docenti. Nel caso del dottorato di interesse nazionale, la commissione deve



essere formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

4. La Commissione può essere integrata da uno o più esperti di comprovata competenza, anche appartenenti al Collegio dei docenti del dottorato, nelle materie oggetto della valutazione.

5. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti. Le eventuali dimissioni dei componenti della Commissione giudicatrice, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente da parte del Rettore.

6. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La selezione viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed eventualmente per esami o colloqui (anche per via telematica), in accordo con le norme vigenti.

Art. 13 – Iscrizione ai Corsi di dottorato

1. Il Rettore accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, con proprio decreto, la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, previo accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione.

2. I candidati e le candidate sono ammessi/e ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini contenuti nella comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 14 – Organizzazione dei corsi di dottorato

1. I percorsi formativi dei corsi di dottorato prevedono le attività definite nel seguito:

- Attività di ricerca: ogni Allievo, affidato al coordinamento di un supervisore e di almeno un co-supervisore, verrà avviato alla ricerca su specifiche tematiche, nell'ambito delle quali il supervisore e il/i co-supervisore/i posseggano una consolidata esperienza documentata da una produzione scientifica di eccellenza e da contatti scientifici a livello nazionale ed internazionale; Attività formative caratterizzanti: ciascun corso di dottorato attiverà annualmente un certo numero di attività formative caratterizzanti, inerenti le discipline oggetto del programma di dottorato, tenuti da docenti della Scuola o delle eventuali sedi convenzionate e da docenti di alta qualificazione internazionale, nell'ambito delle tematiche proprie del corso medesimo, secondo il programma deliberato dagli organi competenti;
- Attività formative trasversali: la Scuola o ciascun corso di dottorato organizzerà annualmente un certo numero di attività formative interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari, anche in ambiti non accademici, quali il settore industriale, della pubblica amministrazione, dei servizi e delle istituzioni culturali, con il coinvolgimento di esperti del settore; organizzerà inoltre attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità.



2. Il percorso formativo del dottorato può prevedere lo svolgimento di tirocini curriculari presso altre istituzioni di ricerca.
3. Le attività di cui al primo comma potranno essere svolte presso la Scuola, ovvero presso qualsiasi struttura convenzionata ai sensi dell'art. 6.
4. Ciascun corso di dottorato dovrà prevedere un numero minimo di ore di didattica o di crediti didattici che ogni Allievo dovrà acquisire nel corso del programma, frequentando le attività formative programmate e sostenendo i relativi esami ove previsti. Deve essere in ogni caso garantito che gli allievi frequentino almeno 150 ore di attività formative di cui al primo comma nell'intera durata del corso. Tali attività formative possono essere erogate dalla Scuola o da altre istituzioni universitarie e di ricerca, purché all'interno di un programma complessivo organico approvato dagli organi della Scuola stessa.
5. Riconoscendo nella presenza di docenti e allievi stranieri un carattere qualificante sul piano scientifico e culturale, la didattica dei Corsi di dottorato viene di norma svolta in lingua inglese.

Art. 15 – Diritti e doveri degli Allievi e delle Allieve

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatto salvo i casi previsti dalla normativa e da quanto specificato all'art. 17. I dottorandi e le dottorande devono svolgere a tempo pieno, presso le strutture della Scuola o con questa convenzionate, le attività comprese nel loro progetto formativo, approvato annualmente dal Collegio dei docenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo precedente.
2. I dottorandi e le dottorande possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli allievi dei Corsi ordinari e degli studenti dei Corsi di laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
3. I dottorandi e le dottorande devono frequentare le attività formative e sostenere gli esami previsti per ciascun corso di dottorato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 4. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
4. I dottorandi e le dottorande di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
5. Al termine di ciascun anno accademico i dottorandi devono redigere una sintetica relazione sulla attività svolta e sottoporla al Collegio dei docenti per l'approvazione ai fini del passaggio all'anno successivo e della conferma della borsa; al termine dell'ultimo anno, la relazione (relativa all'intero ciclo) sarà correlata dall'indicazione del titolo finale e dall'*abstract* della tesi di dottorato. Il Collegio dei docenti verificherà il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto formativo e di ricerca e valuterà l'acquisizione, da parte del dottorando, di adeguata esperienza scientifica nazionale e internazionale.
6. In caso di valutazione insufficiente, il Collegio dei docenti può ammettere sotto condizione il dottorando all'anno successivo, indicando il termine entro il quale è tenuto a soddisfare i requisiti richiesti.
7. In caso di valutazione negativa o nel caso di mancata ottemperanza della richiesta di cui al comma precedente, il Collegio dei docenti motiva il diniego di ammissione all'anno successivo, propone al Rettore la decadenza e ne dà comunicazione all'interessato.
8. Gli Allievi valutano la didattica erogata dalla Scuola attraverso appositi questionari anonimi.



Art. 16 – Borse di studio

1. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
2. Le borse di studio hanno la durata del Corso di dottorato di riferimento e sono conferite per il primo anno e confermate previa delibera di ammissione all'anno successivo da parte del Collegio dei docenti dei singoli Corsi.
3. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno per attività di ricerca all'estero nella misura del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, previa autorizzazione al dottorando da parte del Collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela o in convenzione con soggetti esteri.
4. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio della Scuola, un budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima, le cui modalità di attribuzione sono definite al titolo III.
5. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo né con assegni di ricerca, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare della borsa. Gli Allievi potranno partecipare a concorsi per il conferimento di premi di studio banditi dalla Scuola e da altri Enti.
6. Il dottorando che abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può ottenere lo stesso beneficio per un secondo corso di dottorato.

Art. 17 – Incompatibilità

1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di master o ad altri corsi di dottorato in Italia e all'estero; il candidato è tenuto a comunicare il soddisfacimento di questo requisito al momento dell'iscrizione.
2. L'ammissione a un corso di dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente iscritto ad un Corso di Master universitario di chiedere che le attività formative del Master possano essere concluse ed essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso formativo all'interno del corso di dottorato, con successivo riconoscimento di ore di didattica o di crediti didattici per il dottorato, a giudizio del Collegio dei docenti.
3. Il Collegio dei docenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 primo comma, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite, verificando e motivando la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. Tali attività devono comunque essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Nella decisione del Collegio dei docenti che autorizza lo svolgimento di attività retribuite, dovrà, altresì, tenere conto dell'ammontare del compenso percepito dal dottorando, che non può essere superiore all'importo della borsa.
4. Il Collegio dei docenti può autorizzare, su richiesta del dottorando, la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e la conseguente riduzione delle attività dottorali. L'autorizzazione avviene previa valutazione della coerenza delle attività di ricerca svolte nel corso di



specializzazione con il programma dottorale e della compatibilità con il corso di dottorato delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione, come attestata dalla scuola stessa con proprio giudizio di compatibilità. Restano in ogni caso incompatibili la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti per le attività della scuola di specializzazione.

Art. 18 – Sospensione e decadenza

1. La frequenza alle attività del dottorato è obbligatoria e può essere temporaneamente sospesa dal Rettore della Scuola per un periodo massimo di sei mesi, su richiesta dell'Allievo e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, per comprovati motivi previsti dalla legge o dal regolamento del singolo corso di dottorato.
2. È prevista la sospensione del Corso di Dottorato per maternità e per paternità ai sensi degli artt. 16 e ss del D Lgs. 151/2001 e s.m.i.. È possibile beneficiare di un ulteriore periodo di sospensione, per un massimo di altri 6 mesi, dalla fine del periodo di astensione per maternità o paternità, previa autorizzazione del Collegio Docenti.
3. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
4. Alla ripresa della frequenza al corso, i mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate della borsa di studio. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione.
5. Un dottorando può essere dichiarato decaduto dal dottorato con atto del Rettore, su circostanziata proposta del Collegio dei docenti, per gravi e documentati motivi anche di ordine disciplinare.
6. La decadenza dalla frequenza al corso non comporta la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio.

Art. 19 Proroga

1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
2. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti, su richiesta congiunta del supervisore e del/i co-supervisore/i per motivate esigenze scientifiche. Il collegio dei docenti, valutate le motivazioni scientifiche presentate a supporto della richiesta, delibera in merito alla concessione della proroga, previa verifica della copertura su fondi a carico del bilancio della Scuola.
3. I periodi di proroga e sospensione di cui al presente articolo e al precedente non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

Art. 20 – Esame finale

1. La tesi di dottorato deve essere costituita da una ricerca originale del candidato, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, è redatta



preferibilmente in lingua inglese, ovvero in italiano o altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è comunque corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese.

2. La tesi è accompagnata da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni ed è esaminata da almeno due valutatori, anche appartenenti a istituzioni estere e internazionali, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori sono scelti dal Coordinatore del dottorato, sentito il supervisore, entro trenta giorni dalla trasmissione della tesi.

3. Entro 60 giorni dalla data di conclusione del percorso di dottorato, una copia della tesi unitamente alla relazione di cui al secondo comma viene trasmessa dai candidati agli uffici, che, previa verifica antiplagio, inviano la tesi ai valutatori.

4. I valutatori, entro 30 giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

5. Il Coordinatore, qualora il valutatore non rispetti il termine di cui al comma precedente, procede alla sua sostituzione.

6. Trascorso il periodo di cui al comma 4, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

7. La discussione pubblica si svolge dinnanzi ad una Commissione giudicatrice di cui all'art. 21.

8. Al termine della discussione pubblica, la Commissione approva o respinge la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode.

9. Un'eventuale assenza all'esame finale può essere giustificata dal Collegio dei docenti a fronte di un'idonea documentata motivazione. In tal caso, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.

10. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la presenza all'esame finale, nomina un'apposita Commissione con le modalità di cui all'art. 21, oppure ammette il candidato agli esami previsti per la sessione successiva.

11. In caso di assenza ingiustificata, il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.

12. Nel caso di Corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale o in base a convenzioni stipulate con altre Università o Enti interessati alla formazione superiore, le modalità dell'esame finale possono essere previste negli accordi stessi.

Art. 21 – Commissione giudicatrice

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Rettore, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, su proposta congiunta del Coordinatore e del Preside della Classe di afferenza entro 30 giorni dalla proposta dei valutatori sull'ammissione alla discussione pubblica o, in caso di programmazione annuale delle sessioni, entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima proposta sull'ammissione alla discussione pubblica dei candidati della sessione.



2. La Commissione giudicatrice è formata da almeno tre componenti e da altrettanti supplenti ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla Scuola e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica e può essere integrata per la singola discussione, da esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca.
3. I valutatori di cui all'art. 20 possono essere componenti della Commissione giudicatrice.
4. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi sessanta giorni.
5. Decorso il termine di cui sopra, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
6. Le eventuali dimissioni dei componenti della Commissione, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente.
7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale o in base a convenzioni stipulate con altre Università o Enti interessati alla formazione superiore, le modalità di costituzione delle Commissioni esaminatrici possono essere previste negli accordi stessi.

Art. 22 – Titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di "Dottore di Ricerca", abbreviato con le diciture "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", si consegue con il superamento dell'esame finale ed è rilasciato dal Rettore della Scuola. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, la Scuola deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Il Collegio dei docenti, su richiesta del Dottore di Ricerca, dispone di rendere non pubblicamente accessibile parti della tesi in relazione all'utilizzo dei dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. La Scuola cura inoltre il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.
3. La Scuola può conferire il diploma di dottore di ricerca honoris causa ("Philosophy Doctorate - Ph. D.") nelle discipline in cui sono attivi corsi di dottorato. La deliberazione relativa è assunta dal Senato, su proposta del Consiglio di Classe di afferenza, deliberata nella composizione ristretta dei professori di prima e di seconda fascia; la delibera di proposta deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'Università e della ricerca.

TITOLO III

UTILIZZO BUDGET PER L'ATTIVITÀ DI RICERCA IN ITALIA E ALL'ESTERO

Art. 23 - Definizione

1. Il presente Titolo si riferisce al budget di importo non inferiore al 10 per cento del valore della borsa da assicurare a ciascun dottorando per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso.



Art. 24 - Spese ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili, ai fini dell'utilizzazione del fondo, tutte le spese comunque inerenti le attività di ricerca. Tra le spese ammissibili rientrano, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: per la partecipazione a convegni, seminari, incontri, visite di studio, nazionali e internazionali (es. periodo all'estero); per l'acquisizione di libri, riviste o altro materiale bibliografico su qualsiasi tipo di supporto; per l'acquisizione di beni, anche acquisti di supporti informatici per la ricerca; materiale di consumo, di piccola entità.

Art. 25 - Spese non ammissibili

1. Non possono essere coperte in generale le spese non finalizzate all'attività di ricerca scientifica e tecnologica, quali ad esempio quelle sostenute per l'acquisto di arredi o attrezzature d'ufficio. Le spese per canoni o abbonamenti a riviste possono essere ammesse limitatamente alla durata dell'anno accademico o, quando non sia possibile, di un anno solare. Gli stessi limiti si applicano ai noleggi di attrezzature.

2. Non sono in ogni caso ammesse a rimborso le somme eccedenti l'entità del fondo posto in disponibilità.

Art. 26- Modalità di utilizzazione

1. L'utilizzazione del fondo è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore del dottorato e del Preside della Classe di afferenza, previo parere positivo del supervisore. Nel caso di viaggi e missioni la richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso devono essere compilate e presentate a norma del Regolamento di missione della Scuola. Il dottorando che intenda effettuare spese a valere sul fondo è tenuto ad acquisire e conservare idonea documentazione d'acquisto dei beni e/o servizi utilizzati (fatture oppure ricevute o scontrini fiscali che riportino in maniera chiara l'oggetto dell'acquisto, la ditta fornitrice, la data e il costo effettivo tasse incluse).

2. La richiesta di rimborso, indirizzata al Direttore Generale che ne disporrà la liquidazione, deve essere presentata utilizzando il Modulo, fornito dall'Amministrazione, allegando tutte le opportune pezze giustificative (documenti fiscali, scontrini, ricevute ecc.) intestate al richiedente.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore della Scuola ed entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

2. Eventuali modificazioni ed integrazioni del presente regolamento devono essere approvate con le stesse modalità.